

STATUTO DEL CENTRO “CENTRO DI CULTURA E TRADIZIONI POPOLARI "ERNESTO DE MARTINO" DI FERRANDINA (MATERA)

Art. 1 Denominazione	E' costituita, ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'Associazione culturale senza fini di lucro denominata Centro di cultura e tradizioni popolari "Ernesto De Martino"
Art. 2 Sede	L'Associazione ha sede legale in Ferrandina alla via Mentana, n. 9. Potranno essere aperte altre sedi, rappresentanze o succursali sul territorio nazionale.
Art. 3 Durata	L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 4 Oggetto e scopi	<p>L'Associazione si propone i seguenti scopi:</p> <ul style="list-style-type: none">- promuovere, incrementare e diffondere attività culturali in ambito letterario, musicale, artistico e culturale in genere con particolare riferimento alla coltivazione ed alla diffusione della cultura popolare lucana e ferrandinese;- agevolare l'incontro e la collaborazione a livello locale tra tutti gli interessati alla conservazione del patrimonio culturale della città di Ferrandina e, in generale, della Regione Basilicata.- contribuire ad avvicinare i giovani al mondo della letteratura popolare, della musica e dell'arte e, più in generale, della cultura con specifico riferimento a quella popolare;- favorire la formazione e l'inserimento professionale delle persone che operano o vorrebbero operare negli ambiti sopra indicati. <p>A tal fine l'Associazione potrà, avvalendosi di prestazioni sia gratuite sia retribuite, previo ottenimento delle autorizzazioni eventualmente necessarie:</p> <ul style="list-style-type: none">- istituire ed organizzare centri di ricerca letteraria e musicale, scuole, corsi, seminari, borse di studio nonché promuovere manifestazioni, conferenze, convegni e

dibattiti;

- dotarsi di una propria biblioteca, videoteca, fonoteca, ecc;
- organizzare manifestazioni teatrali e musicali, gestire teatri ed auditori, realizzare, promuovere e produrre, anche in collaborazione con società di persone o di capitali, cooperative, enti, altre associazioni, teatri ed altre istituzioni, che diano garanzia di serietà e di adeguato livello culturale e professionale, spettacoli, festival ed ogni altro evento culturale;
- realizzare e diffondere pubblicazioni, anche a carattere periodico, di informazione e critica letteraria e, comunque, aventi carattere letterario;
- promuovere la pubblicazione di opere originali;
- aderire ad associazioni od enti, privati e pubblici, che possano favorire il conseguimento degli scopi associativi;
- promuovere gemellaggi con altre città nazionali ed internazionali;
- svolgere ogni attività connessa e/o affine agli scopi associativi;
- compiere tutti gli atti necessari in vista del perseguimento dello scopo associativo, con l'esclusione delle attività di cui alle leggi 1 e 197/91 e del D. Lgs. 385/93 e senza svolgimento verso il pubblico dell'attività finanziaria.

**Art. 5
Associati**

Il numero dei soci è illimitato.

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche che condividono gli scopi sociali e che approvino il presente Statuto.

Gli associati si distinguono in: soci fondatori, soci ordinari e soci onorari.

**Art. 6
Iscrizione di nuovi
Associati**

Per iscriversi l'aspirante socio deve presentare domanda scritta diretta al Consiglio di Amministrazione. La domanda dovrà essere redatta su apposito modulo predisposto dall'Associazione contenente i seguenti dati:

- l'indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, professione e residenza;
- la dichiarazione di condividere gli scopi sociali e di approvazione del presente Statuto.

Entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo - o uno o più Consiglieri a ciò delegati - esaminerà le domande di iscrizione e comunicherà per iscritto, all'aspirante associato, la delibera di ammissione o di diniego della stessa.

In caso di reiezione della domanda, l'aspirante socio potrà inoltrare ricorso al Presidente dell'Associazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati nel corso della sua prima convocazione ordinaria.

**Art. 7
Quota
associativa**

Al momento dell'ammissione i nuovi associati dovranno versare il contributo associativo il cui importo è determinato, di anno in anno, dal Consiglio di Amministrazione.

Il versamento della quota associativa dovrà essere eseguito nelle mani del Presidente del Consiglio ovvero del Consigliere delegato con funzioni di cassiere.

Del versamento verrà rilasciata regolare ricevuta nelle mani dell'associato.

**Art. 8
Diritti dei Soci**

Gli associati hanno diritto a frequentare la sede dell'Associazione, partecipare a tutte le iniziative dalla stessa promosse, fruire dei servizi offerti.

**Art. 9
Obblighi dei Soci**

Gli associati sono tenuti a:

- versare la quota associativa annuale nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;
- osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere assunte dagli Organi dell'Associazione.

La quota associativa annuale rappresenta un versamento periodico obbligatorio a sostegno economico dell'Associazione e, pertanto, non

costituisce titolo di proprietà o di partecipazione a proventi né è trasmissibile o rimborsabile.

**Art. 10
Soci Onorari**

Il Consiglio può procedere al conferimento della qualità di "Socio Onorario dell'Associazione" a persone particolarmente meritevoli per l'impegno profuso in ambito culturale e/o sociale.

**Art. 11
Nomina dei
Soci Onorari**

La proposta di conferimento della qualità di "socio onorario dell'Associazione" deve essere indirizzata al Presidente del Consiglio, ovvero ad un Consigliere dallo stesso delegato, da parte di ciascun singolo associato ovvero da ciascun singolo membro del Consiglio stesso.

La proposta deve essere accompagnata dal consenso - riservato per iscritto - dall'aspirante socio onorario all'accettazione della qualità di associato. All'istanza di associazione del socio onorario devono essere allegati le opere, gli scritti e qualunque altro elemento che costituisca prova dell'impegno culturale e/o sociale profuso dall'aspirante associato. Ricevuta la proposta nei termini innanzi formulati, il Presidente del Consiglio deve convocare l'Organo Consiliare entro il termine di 15 giorni per l'assunzione della relativa deliberazione, dopo aver esperito eventuali ulteriori accertamenti che dovessero ritenersi necessari.

Il Consiglio delibera sul conferimento della qualità di "socio onorario" con votazione adottata a maggioranza semplice. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Non potranno comunque essere ammessi quali soci onorari dell'Associazione i soggetti sostenitori di idee in conflitto con il principio di democrazia e con i valori accolti e propugnati dall'Associazione.

I soci onorari possono essere scelti anche fra i soci effettivi già facenti parte dell'Associazione.

**Art. 12
Stato di Socio
Onorario**

Gli associati cui sia stata conferita la qualità di socio onorario dell'Associazione a norma del precedente art. 11 sono esentati dal versamento della quota associativa annuale prevista dall'art. 9 dello Statuto, salvo espressa volontà di contribuire liberamente.

Agli stessi è comunque fatto obbligo di rispettare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere assunte dagli Organi dell'Associazione.

Ai soci onorari dell'Associazione viene riconosciuto il diritto di voto in Assemblea ed ogni altro diritto riconosciuto ai soci effettivi.

**Art. 13
Provvedimenti
disciplinari**

Nel caso in cui un Associato violi le norme sancite dal presente Statuto, dagli eventuali regolamenti interni ovvero anche le norme di buona educazione e di reciproco rispetto, il Consiglio Direttivo - o uno o più Consiglieri a ciò delegati - potrà applicare le seguenti sanzioni:

- ammonizione scritta;
- allontanamento o sospensione da ogni attività associativa
| fino ad un massimo di sei mesi.

**Art. 14
Perdita dello stato
di associato**

La qualità di associato si perde con deliberazione assunta a maggioranza dal Consiglio Direttivo in caso di:

- omesso versamento della quota associativa annuale;
- reiterate violazioni degli obblighi statutari e regolamentari;
- ogni altra causa che renda incompatibile la presenza fra
| gli iscritti dell'Associazione.

Avverso il provvedimento di esclusione l'Associato potrà presentare ricorso al Presidente del Consiglio Direttivo mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea degli associati nel corso della sua prima convocazione ordinaria.

E' fermo il diritto dell'Associato di recedere in ogni momento dall'Associazione tramite comunicazione scritta da inviarsi al Presidente del Consiglio Direttivo.

**Art. 15
Organi
dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente.

**Art. 16
L'Assemblea**

L'Assemblea è formata dalla totalità degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente.

In prima convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza degli associati; in seconda convocazione essa è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi essa delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea ordinaria:

- approva il bilancio preventivo ed il rendiconto;
- approva il programma relativo alle attività dell'Associazione;
- approva l'eventuale regolamento interno;
- elegge il Consiglio nei modi e termini stabiliti dall'art. 16 del presente Statuto;
- si pronuncia in via definitiva sui ricorsi presentati al Presidente.

L'Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Consiglio o ne faccia richiesta almeno 1/3 degli associati; in prima convocazione essa è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, mentre in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

In entrambi i casi essa delibera con il voto favorevole dei 3/5 dei presenti.

L'Assemblea straordinaria:

- esamina ed approva le modifiche al presente Statuto;
- delibera lo scioglimento e la messa in liquidazione dell'Associazione.

La convocazione degli associati, sia per l'Assemblea ordinaria sia per quella straordinaria, sarà effettuata per mezzo di affissione di idoneo avviso presso i locali dell'Associazione e mediante comunicazione scritta almeno 10 giorni prima della data stabilita, salvo particolari motivi d'urgenza.

Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, il luogo, l'ora, in prima e seconda convocazione, in cui si terrà l'Assemblea nonché il relativo ordine del giorno.

Le deliberazioni assembleari dovranno essere riportate su un libro verbale da tenersi a cura del Segretario che

sottoscriverà ciascun singolo verbale unitamente al Presidente.

Per l'elezione degli Organi sociali dovranno essere riportati, inoltre, il numero dei votanti ed il numero delle schede valide, nulle e bianche.

I verbali dovranno rimanere a disposizione degli Associati.

Art. 17 Il Consiglio

Il Consiglio è composto da 5 o 7 membri eletti fra gli associati nei modi stabiliti dall'art. 16 del presente Statuto.

La maggioranza del Consiglio Direttivo deve essere composta da soci fondatori e/o soci ordinari iscritti da almeno due anni.

Il primo Consiglio provvisorio viene eletto dai costituenti contestualmente alla sottoscrizione del presente Statuto, con l'elezione limitata a 3 membri (Presidente, Vice Presidente, Segretario-Cassiere) in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 3 e 4 dell'Atto Costitutivo. Il Consiglio provvisorio rimane in carica fino alla prima convocazione dell'assemblea estesa a tutti gli associati non oltre il 31 marzo 2003.

Il Consiglio Direttivo così eletto rimane in carica due anni, a meno che non sia revocato dalla assemblea a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci

Il Consiglio si riunisce almeno una volta al mese, nonché ogni volta che sia ritenuto necessario dal Presidente, ovvero quando ne faccia richiesta almeno 1/3 dei suoi componenti.

Esso è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei membri ed è presieduto dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio delibera a maggioranza semplice e, in caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente. Il Consiglio dirige ed amministra l'Associazione ed è investito di tutti i poteri che non sono specificatamente riservati all'Assemblea dal presente Statuto.

Esso, in particolare:

- elegge fra i suoi membri il Presidente;

	<ul style="list-style-type: none"> - nomina, fra i suoi membri, il Vice Presidente ed il Segretario; - nomina fra i suoi membri il Cassiere; Le cariche di Segretario e Cassiere possono essere cumulabili in capo ad una sola persona; - predisporre il progetto di bilancio preventivo e consuntivo; - approva la misura del contributo annuale a carico degli Associati; - predisporre il programma ed attua le iniziative approvate dall'Assemblea; - predisporre l'eventuale regolamento interno; - delibera l'ammonizione, la sospensione e l'esclusione degli associati per i motivi di cui agli artt. 10 e 11 del presente Statuto.
<p>Art. 18 Il Presidente</p>	<p>Il Presidente è eletto dal Consiglio fra i suoi membri e ha la legale rappresentanza dell'Associazione.</p> <p>Il Presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - mantiene i rapporti con le pubbliche autorità e le altre forme organizzate della società civile; - attua, di concerto con il Consiglio Direttivo, il programma approvato dall'Assemblea; - convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio.
<p>Art. 19 Elezioni</p>	<p>Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali sono effettuate a scrutinio segreto.</p> <p>Hanno diritto di voto tutti gli associati maggiorenni, ma possono essere eletti solo candidati che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi.</p>
<p>Art. 20 Durata delle cariche</p>	<p>Tutte le cariche hanno durata biennale.</p> <p>L'Assemblea può revocare in ogni momento il Consiglio, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei soci.</p>
<p>Art. 21 Compensi</p>	<p>Tutte le cariche associative sono gratuite e non attribuiscono a coloro che le ricoprono alcun diritto nei confronti dell'Associazione o dei singoli associati.</p>
<p>Art. 22 Patrimonio dell'Associazione</p>	<p>I mezzi finanziari per lo svolgimento dell'attività derivano da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quote sociali annualmente determinate dal Consiglio; - contribuzioni di carattere personale e volontario; - contributi elargiti a qualsiasi titolo da Enti, Associazioni,

	<p> Fondazioni, società o privati; - contributi derivanti da attività e iniziative di promozione di libri ed opere originali.</p>
<p>Art. 23 Esercizio e rendiconto</p>	<p>L'esercizio dell'Associazione coincide con l'anno solare e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.</p> <p>Entro quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, il Presidente convoca l'Assemblea per l'approvazione del bilancio preventivo e del rendiconto, che rimarrà affisso all'albo della Sede.</p> <p>Tale ultimo termine può essere prorogato sino al massimo di sei mesi dalla chiusura dell'esercizio in caso di comprovate necessità o impedimenti.</p>
<p>Art. 24 Scioglimento e liquidazione</p>	<p>In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto a favore di altro Ente o Associazione avente analoghe finalità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge e/o da eventuali pareri di organismi aventi competenza in materia.</p>
<p>Art. 25 Rinvio</p>	<p>Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si rinvia alle norme dettate dal Codice Civile e dalle leggi vigenti.</p>

Soci onorari : **Lia De Martino** - *figlia del grande etnoantropologo Ernesto De Martino cui è intitolata l'associazione, scrittrice e operatrice culturale*
Ambrogio Sparagna *etnomusicologo di fama*
Vera Imbimbo Arcieri *scrittrice*